

COMUNE DI MARENE

Il giorno 22 aprile 2014 si è tenuta una verifica da parte del revisore dei conti sulla ricognizione delle Società partecipate dall'Ente.

VISTA la D.C.C. n. 47 in data 22/12/2008 recante: "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE – AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28, DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244 E S.M.I.." con cui si autorizzava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Marene nelle società di seguito indicate, evidenziando la sussistenza dei seguenti elementi di necessità per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione mediante la configurazione organizzativa riportata:

ALPI ACQUE S.P.A.	prestazione di un servizio pubblico primario essenziale
CO.IN.CRE. - Società intercomunale per la cremazione S.R.L.	prestazione di un servizio di interesse pubblico

VISTA la D.C.C. n. 46 in data 19/12/2012 recante: "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE. PROVVEDIMENTI" con cui si disponeva la revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, al mantenimento della partecipazioni del Comune di Marene nella società CO.IN.CRE. - Società intercomunale per la cremazione S.R.L. rilasciata con D.C.C. n. 47/2008;

VISTO l'atto pubblico di scioglimento anticipato del Co.In.Cre. S.r.l., rep. n. 21.366 in data 20/12/2013 a rogito del notaio Antonino Portera di Bra, registrato ad Alba il 30/12/2013 al n. 5184 serie 1T;

VISTO il comma 569 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che entro il 30 aprile 2014, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile.

CONSIDERATO che dal 01/01/2014 il Comune di Marene detiene partecipazioni dirette nella sola Società ALPI ACQUE S.p.A. che, svolgendo attività connessa con finalità istituzionale del Comune non risulta essere in contrasto con la legge.

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 e s.m.i., al mantenimento della società **ALPI ACQUE S.P.A.**

IL REVISORE DEL CONTO

(COLLA dott. Alessandro)



COMUNE DI MARENE

Il giorno 2 aprile 2014 si è tenuta una verifica da parte del revisore dei conti in relazione alla richiesta di rilasciare il parere sull'adottando REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) del Comune di Marene.

VISTA la bozza di regolamento del nuovo tributo predisposta dai competenti uffici comunali;

VISTO l'art. 239, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 così come integrato con l'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalle Legge 07/12/2012, n. 213;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/200, n. 388 e s.m.i. che espressamente recita: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1. Comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998. N. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe di servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

CONSIDERATO che tale regolamento risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge

ESPRIME

Parere favorevole in merito all'adozione del Regolamento così come predisposto.

IL REVISORE DEL CONTO

(COLLA dott. Alessandro)

